

Siffatta notificazione può farsi dall'Ordinario stesso; ma in tal caso è necessario che il reo apponga la sua firma all'atto di notificazione che dovrà conservarsi dal Vescovo nell'archivio secreto. Se poi la commetterà ad altri, deve redigersene l'atto e firmarsi dal delegato e da due testi, nel caso che il reo non voglia firmarlo. A tutti poi il Vescovo (trattandosi di reati occulti) deve imporre l'obbligo giurato dal secreto.

§. 8.

Processo sommario.

“ X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a precetto, o per reati comuni, o per trasgressioni a precetti della Chiesa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giustizia. ”

I reati contro di cui devesi procedere criminalmente sono di tre sorta: 1.º contravvenzioni di precetto — 2.º reati comuni — 3.º trasgressioni delle leggi ecclesiastiche.

Ammesso infatti che, in virtù del privilegio del foro, qualsivoglia delitto di un ecclesiastico non può essere sindacato nè punito dall'autorità laica, ma dal solo superiore ecclesiastico, ne viene che il Vescovo deve procedere contro di un chierico per qualsivoglia reato, o sia contro la legge naturale e divina, o sia contro la legge ecclesiastica. E deve procedere altresì se il chierico abbia trasgredito un qualche precetto intimatogli dal Vescovo medesimo sotto pena *ferendae sententiae*, come si disse innanzi.

movent, et de quibus Deo et Sedi Apostolicae, cum habuerimus in mandatis, rationem reddere debemus, et ex informata conscientia, a divinis suspendimus per sex menses et suspensum declaramus ac ei decretum suspensionis intimari mandamus. N. Episcopus. ”

Nota qui il Monacelli che siffatte sospensioni *ex informata conscientia*, devono essere sottoscritte dal Vescovo; non già dal Vicario generale.

Contro codesti delitti può essere compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giudizio. Si noti la locuzione *può essere compilato*; il che non esclude che possa farsi altresì il processo formale e solenne, come si è detto nell'art. precedente.

Ma in che consiste propriamente il processo *sommario*? È bene conoscerne la natura perchè possa aversi una giusta idea della presente Istruzione, che è tutta sul processo sommario.

Sono due le Costituzioni che parlano dei processi sommarii: una è la Clementina *Saepe contingit*, 2, *De verborum significatione*; l'altra è la Clementina *Dispendiosam*, 2, *De iudiciis*. Affine di semplificare i giudizi e sfrondarli di tutto il superfluo per molte cause, con perdita di tempo e di sicurezza, il diritto introdusse i processi sommarii, nei quali molte cose sono soppresse dagli ordinarii e formali. Perciò codesti sommarii processi sogliono trattarsi *summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta* (Pellegrini *Prax. Vicar.* Par. II, subsect. 2, n. 13).

Ecco le differenze considerevoli che, secondo la Glossa *l. c.* e i DD., al riferire del Pellegrini (*l. c.* n. 19), hanno luogo nei processi sommarii:

a) Nei processi ordinarii vuolsi il libello di accusa; nei processi sommarii basta qualsivoglia istanza o petizione anche del fisco.

b) Nei processi ordinarii ha luogo la formale contestazione della lite; nei processi sommarii questa non si richiede (1), e si può cominciare anche dagli articoli, cioè dai dubbii da esaminare sugli addebiti.

c) Nei processi ordinarii non si può fare validamente nessun atto nei giorni feriatì e festivi: non così nei processi sommarii.

(1) La formale contestazione della lite si fa innanzi al giudice dall'attore e dal reo: quegli nell'affermare, e questi nel negare l'addebito; e ciò si fa dopo sporto il libello e dopo la citazione del convenuto.

d) Nei processi ordinarii non si possono abbreviare i termini e le dilazioni: nei processi sommarii, questi possono abbreviarsi per quanto sia possibile.

e) Nei processi ordinarii non si può trascurare nessuna eccezione e nessun appello incidentale: nei processi sommarii le eccezioni e gli appelli non necessari ed inutili possono rigettarsi.

f) Nei processi ordinarii, compiuto che sia l'esame dei testi, il processo deve publicarsi; nei processi sommarii può tralasciarsi cotal publicazione.

g) Nei processi ordinarii, terminati gli esami e le discussioni prima della sentenza, si fa la *conclusio in causa*, oltre la quale non si ammettono più istanze nè eccezioni; nei processi sommarii la *conclusio in causa* non è necessaria, e però possono ammettersi in qualunque tempo siffatte istanze o eccezioni.

h) Nei processi ordinarii non si può pronunziare *ultra petita*; nei processi sommarii, quando sia provata qualche cosa *ultra petita*, si può anche su di essa sentenziare.

i) Nei processi ordinarii devono escludersi assolutamente i testi non ammessi dal diritto; nei processi sommarii possono ammettersi, purchè fededegni.

l) Nei processi ordinarii non possono cumularsi le cause penali e civili; nei processi sommarii possono cumularsi.

m) Nei processi ordinarii non possono ammettersi testi dopo la pubblicazione del processo; nei processi sommarii possono ammettersi.

n) Nei processi ordinarii richiedesi la citazione col perentorio; nei processi sommarii basta la sola citazione.

o) Nei processi ordinarii non si può cominciare dai preceetti; nei processi sommarii (com'è nella presente Istruzione) può così cominciarsi.

p) Nei processi ordinarii deve escutersi in primo luogo il principale, e poi il fideiussore od un terzo; nei processi sommarii possono escutersi questi ultimi prima del principale.

q) Nei processi ordinarii il minore non può stare in

giudizio senza il curatore; nei processi sommarii può stare.

r) Nei processi ordinarii il giudice nel proferir la sentenza deve sedere *pro tribunali*; nei processi sommarii la sentenza può emettersi in qualsivoglia modo.

s) Nei processi ordinarii l'appello a viva voce può farsi solo subito dopo proferita la sentenza, mentre il giudice ancor siede *pro tribunali*; nei processi sommarii può farsi anche non subito.

t) Nei processi ordinarii l'appello deve farsi con esprimere la causa; nei processi sommarii la causa può anche non esprimersi.

Tranne adunque le dette differenze, per tutto il resto i processi sommarii devono essere condotti come gli ordinarii; e però fa d'uopo:

a) Che la petizione sia redatta in iscritto.

b) Che sia citato il reo, il quale deve aver cognizione esatta della cosa.

c) Che si concedano le dilazioni necessarie ed opportune.

d) Che si ammettano le prove concludenti.

e) Che si accordino le legittime difese.

f) Che non si escludano i giuramenti richiesti.

g) Che se l'attore od il reo chieggano qualche cosa dal principio, la loro istanza deve inserirsi negli atti.

h) Che vi sia facoltà di concordare le posizioni e gli articoli, pei quali deve il giudice assegnare un termine.

i) Che bisogna accogliere le eccezioni e gli appelli.

Insomma i processi sommarii devono avere tutti i requisiti necessari per diritto di natura, specie quelli che riguardano la validità delle prove e la giusta difesa del reo.

Ma quali cause possono trattarsi in forma sommaria?

Possono trattarsi, secondo la cit. Clementina *Dispendiosam*, 2, *De Iudic.*, le cause riguardanti le elezioni, le postulazioni, le provisioni, le dignità, i personati, gli officii, i canonicati, le prebende, i benefici ecclesiastici, le decime, i matrimonii e le usure.

I DD., in forza per lo più del diritto civile, insegnano potersi trattare sommariamente anche le cause dei poveri,

delle vedove, dei pupilli, dei miserabili, dei pellegrini; come pure le cause di alimenti, di spoglio, di deposito, di mercede; le cause di minor momento e finalmente le cause in cui vi sia pericolo in mora (Bouix *De iud.* Par. II, sect. IV, Subs. 2, cap. 4; Reiffenstuel L. II, Tit. I, n. 46). Il Pellegrini l. c. n. 2 vi aggiunge molte altre cause, come quelle di bestemmia, di eresia, di lesa maestà, di simonia e simili.

E che dire in genere delle cause criminali dei chierici? — Nella cit. *Clementina* non si fa menzione di queste cause. Però nel c. *Olim*, 16, de *Accusat.* si prescrive che si trattino sommariamente le cause dei Religiosi. Nel c. *Quoniam frequenter*, 5, *Ut lite non contest. etc.*, § *Sunt et alii*, si ha che sommariamente può procedersi pure nelle cause criminali in genere *per viam inquisitionis* (V. Pellegrini l. c. n. 10). Del resto dalla nostra Istruzione è tolto ogni dubbio che possa procedersi sommariamente in tutte le cause criminali dei chierici, anche di quelle che riguardano la privazione dei benefici (V. Lega *De Iud. Eccl.*, Vol. IV Par. II, n. 195).

È nella facoltà del Vescovo adottare la forma ordinaria, anziché la sommaria, quando questa è consentita? Rispondiamo colla cit. *Clementina*: “ Si tamen in praemissis casibus solemnitus ordo iudiciarius in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur, non erit processus propter hoc irritus vel irritandus. „ Dunque può il Vescovo usare la forma ordinaria quando sia consentita la sommaria, purchè le parti non contraddicano. Quest'ultima clausola però è ristretta dalla Glossa, in h. l. v. *Non contradicentibus*, ai soli processi sommarii delegati dal Papa, non già a quelli che sono in potestà del Vescovo: “ Innuit, ivi sta detto, quod partibus contradicentibus non possit iudiciorum figura vel solemnitas, ultra id quod hic exprimitur observari. Quod verum intelligo quando sic procedere non est in iudicis potestate, ut quia Papa sic procedi mandat: secus si sic procedere voluntati iudicis reliquantur. „ Possiamo adunque conchiudere che il Vescovo, purchè non ne ha un espresso mandato, può bene adoperare la forma ordinaria,

quando sia consentita la sommaria, ancorchè le parti contraddicano.

E quando siasi adottata la forma ordinaria, si può far passaggio validamente alla sommaria, sempre nei casi in cui questa forma sia permessa? Vale a dire, iniziato il processo nella forma ordinaria, se si tralascia qualche voluta solennità ma non richiesta nei processi sommarii, siffatta omissione induce nullità? — Vi è chi afferma, come il Reiffenstuel (l. c. n. 51) ed il De Luca (*De Iudic.* disc. I, n. 12 et 13). Altri però, come il Bouix (l. c. n. V), negano; e con ragione. Imperocchè la cit. *Clementina* espressamente dichiara valido il processo, benchè in esso “ solemnitus ordo iudiciarius, in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur. „ Se è valido il processo quando la forma ordinaria e solenne si osserva anche in parte, è valido altresì quando, cominciato colla forma solenne, si omette qualche cosa di cui può farsi a meno nella forma sommaria.

Vuolsi però notare che, iniziato il processo colla forma sommaria, deve continuarsi sempre con questa forma; e con essa deve compiersi il processo in grado di appello: “ An causa semel summarie effecta, fit semper summaria? Respondetur affirmative, ita ut si effecta sit summaria in prima instantia, sit etiam talis in secunda instantia ac etiam in sequentibus. „ Così Pellegrini, poggiato sopra molte autorità (l. c. n. 29).

E bastino queste nozioni per conoscere la natura dei processi sommarii. La Istruzione nostra non è che una norma di siffatti processi, in cui fa d'uopo ben distinguere le cose sostanziali dalle accidentali; giacchè, omesse le prime, il processo è nullo di per sè: omesse le seconde, il processo non è nullo *ipso facto*; ma potrebbe annullarsi dal tribunale di appello. E le cose sostanziali le abbiamo già sopra enumerate.

§ 9.

Processo ex officio.

“ XI. Il processo s'intraprende *ex officio*, o in seguito
“ d'istanza, di querela, e di notizia in altro modo perve-
“ nuta in Curia, e si prosegue fino al termine nello scopo
“ di raggiungere con ogni cautela e riservatezza il disco-
“ primento della verità, e di aver cognizione tanto del de-
“ litto che della reità od innocenza dell'accusato. „

Vedemmo altrove che vi son tre vie per procedere cri-
minalmente: la *denunzia*, la *inquisizione* e l'*accusa*. Quando
si procede per *accusa*, con libello scritto e sottoscritto dal-
l'accusatore, questi rappresenta l'attore in giudizio ed ha
obbligo delle prove contro il reo: in tal caso il giudizio
principia dal libello di accusa o di querela.

Quando poi si procede o per *inquisizione* o per *denunzia*,
d'ordinario il giudizio s'intraprende di officio, con una
comparsa cioè del promontore fiscale, che in atto annunzia
gli addebiti contro qualche chierico perchè siano chiariti
giudizialmente.

Questo annunzio deve farsi riservatamente, e riservata-
mente deve compiersi l'esame per venire a capo della verità.
Procedendosi per *denunzia*, se nella denunzia stessa sono
indicate le prove da esaminare (e devono d'ordinario essere
indicate, altrimenti la denunzia rendesi sospetta), si esami-
neranno diligentemente le dette prove. Se non sono indicate,
si procuri di averle ondechessia e di ben vagliarle. Proce-
dendosi poi per *inquisizione*, dalla *inquisizione* medesima
dovranno risultare almeno le prime prove, dovendosi nello
esame inquisitivo domandar sempre la causa della scienza.

Abbiamo detto le *prime prove*; giacchè dallo esame di
esse possono sorgerne altre ed altre, che dovranno, parimenti
esaminarsi; e sorgeranno, se si è diligenti, come si deve

essere, a domandar sempre ai testi se sanno che altri sono
in conoscenza dei fatti.

Il detto esame deve farsi, come si è detto, riservatamen-
te; e però fa d'uopo sottoporre i testi al doppio giuramento
di dire tutta la verità, e di mantenere il segreto.

Se dall'esame delle prove risulta che queste non reggono
e la colpabilità non è probabile, si smetterà dal processo,
allegandone in iscritto le ragioni, senza nulla dirne all'in-
quisito, nè ad altri mai. Il processo iniziato si conserverà
nell'archivio segreto.

Se poi dal detto esame risulta probabile la colpabilità
dell'inquisito, in tal caso si procederà innanzi secondo le
norme che seguono della Istruzione.

§ 10.

Compilazione del processo.

“ XII. La compilazione del processo può commettersi
“ ad un probo ed idoneo ecclesiastico, assistito dall'Attuario. „

La compilazione del processo, cioè l'esame dei testi e
delle altre prove, si appartiene al giudice, il quale deve
preferire la sentenza: “ Iudicis est ferre sententiam; ergo
etiam ipsi necessariae probationes fieri debent “ — dice
il Reiffenstuel (L. II, tit. 19, p. 113), dimostrandolo dal c.
In nostra, 32, *De testibus*, dove sta detto che la deposi-
zione dei testi deve farsi dal giudice.

Nondimeno il giudice può delegare ad altra persona la
detta compilazione: “ Caeterum, segue a dire Reiffenstuel
l. c. n. 114, per hoc non negatur quin iudex possit deputare
notarium aut aliam idoneam personam ad recipiendos testes,
depositiones, aliasque probationes. „ Ma questo giudice
delegato dev'essere, secondo la Istruzione: 1.° *ecclesiastico*,
2.° *probo*, 3.° *idoneo* 4.° *assistito dall'attuario*.

1.° *Ecclesiastico*; non già che la compilazione di qual-
sivoglia processo debba assolutamente delegarsi ad un

ecclesiastico; ma i processi criminali dei chierici non è conveniente che siano trattati da laici, i quali non devono ingerirsi nei mancamenti dei chierici.

2.º *Probo*; altrimenti non affiderebbe gran fatto l'opera sua, potendo propendere per qualche parte con lesione della giustizia, e potendo dar luogo ad eccezioni che intralciano il processo: dev'essere perciò tale persona da ispirare fiducia soprattutto al reo.

3.º *Idoneo*; che sappia cioè le norme di diritto, come interrogare i testimoni, come esaminare i titoli, come chiarire altre prove; giacchè sulla raccolta esatta e precisa delle dette prove sta poggiata la base della giudicatura.

4.º *Assistito dall'attuario*; il quale necessariamente si richiede nella compilazione dei processi giudiziali, specie nel chiarimento delle prove, in forza del c. *Quoniam contra*, 11, *De probation.* (1), dovendo essere come un testimone pubblico della esattezza degli esami e dovendo redigerne gli atti. Il detto c. *Quoniam contra* vuole che intervenga o un pubblico notaro, ovvero due persone idonee che compilino gli atti. Ma se il giudice ordinario elegge qualcuno all'ufficio di notaro per una data causa, per questa può valere anche un solo. Il Reiffenstuel *l. c.* n. 118, il Barbosa *Collect. ad cit. c. Quoniam contra* n. 6, ed altri molti insegnano che l'attuario assolutamente deve intervenire in qualsivoglia processo, anche sommario.

Abbiamo visto che il giudice ordinario può da sè chiarire le prove e proferire poi la sentenza: però è bene che

(1) Ecco il testo del cit. capo: " che è d'Innocenzo III nel Conc. gen. Lateranese: " Statuimus ut tam in ordinario iudicio, quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam (si potest habere) personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant; videlicet citationes, dilationes, recusationes, exceptiones, responsiones et interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones, caetera, quae occurrerint, competendi ordine conscribenda, loca designando, tempora et personas. „

il chiarimento delle prove sia delegato a qualche altro, affinchè il giudice possa con più serenità proferire la sentenza *iuxta allegata et probata*; e possa allontanare ogni sospetto di voler sentenziare secondo le impressioni personali ricevute nell'esame delle dette prove. Anzi oggidì è invalsa questa norma nella S. C. dei VV. e RR. di richieder sempre che il giudice ordinario cui spetta proferire la sentenza, sia diverso dal giudice che deve chiarire le prove. Si ponga mente ad un documento della detta S. C. del 10 novembre 1896 che mettiamo in nota (1), e donde ricavasi che questa norma dovrebbe adottarsi in ogni Curia perchè poi sui processi che si redigono non si elevino eccezioni.

(1) " *Ill.mo e R.mo Monsignore come fratello,*

" La S. V. con lettera in data 27 Ottobre p. p. ha esposto a questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari che il Vicario Generale di M. innanzi al quale dovrebbe proporsi la causa contro il Canonico O. B. si è reso quasi cieco completamente da non poter adempiere l'ufficio di giudice, e perciò si è fatto a domandare con urgenza la facoltà di delegare a tale ufficio, quando sarà proposta la causa, buell' istesso che compilò l'istruttoria o chi meglio piacerà a quel Vescovo. La S. Congregazione, in vista della incompatibilità delle due qualifiche in una stessa persona, cioè di giudice del fatto ossia processante, e di giudice del diritto, giusdicente, non può aderire alla proposta di delegare quello stesso che compilò l'istruttoria: in conseguenza potrà Ella provvedere col delegare altro idoneo ecclesiastico, dandole a tal effetto questa S. Congregazione le necessarie ed opportune facoltà. Tanto Le dovea per sua norma e governo; e Le auguro dal Signore ogni prosperità.

Della S. V.

" Roma, 10 Novembre 1896.

" *Come Fratello*

" S. Card. VANNUCELLI

" L. TROMBETTA, *Pro Segretario.* „